



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 3699] “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 14 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020.
<i>ID Fascicolo</i>	7976
<i>Proponente</i>	Enura S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 904 del 24 novembre 2023, acquisito al prot. 200007/MASE del 6 dicembre 2023. Parere ARPA Sardegna prot. 10197 del 29 marzo 2022, assunto al prot. 41672/MiTE del 31 marzo 2022

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 19/12/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 19/12/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.M. n. 185 del 27 agosto 2020, relativo al progetto denominato "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", proposto dalla Enura S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto denominato "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della condizione ambientale n. 14 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020, la cui verifica è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nonché all'ARPA Sardegna in qualità di Ente coinvolte;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n.14 prevede quanto segue:

“Il Proponente provvederà a identificare, con la supervisione di ARPA Sardegna, i luoghi dove si renda necessario richiedere autorizzazione acustica in deroga, nonché a predisporre tutte le opportune misure (buone pratiche di cantiere e barriere acustiche mobili) affinché non si vengano a creare le condizioni di criticità individuate tramite simulazione modellistica. Una apposita relazione dovrà essere inviata al MATTM per approvazione prima dell'inizio dei lavori”;

VISTA l'istanza presentata dalla Enura S.p.A. prot. n. EPCM/ENURA/12/FTT del 25 gennaio 2022, acquisita al prot. 13024/MITE del 3 febbraio 2022, con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 14 limitatamente alla parte dell'opera indicata come "interventi della prima fase realizzativa";

CONSIDERATO che con nota prot. 23326/MiTE del 24 febbraio 2022 la Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale per le valutazioni ambientali ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale in questione, richiedendo contestualmente all'ARPA Sardegna di esprimere il proprio parere al riguardo;

ACQUISITO il parere dell'ARPA Sardegna prot. n.10197 del 29 marzo 2022, assunto al prot. 41672/MiTE del 31 marzo 2022, costituito da n. 13 pagine, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere di competenza;

ACQUISITO il parere n. 904 del 24 novembre 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 200007/MASE del 6 dicembre 2023, costituito da n. 5 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tenendo conto di quanto espresso dall'ARPA Sardegna, ha ritenuto che *“La Prescrizione n. 14 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale n. 185 del 27 agosto 2020 relativa al progetto “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”, limitatamente ai metanodotti che costituiscono il sopra definito primo lotto non risulta ottemperata, ma ottemperabile”* ;

CONSIDERATO che nel sopracitato Parere la Commissione ha specificato che *“ai fini dell'ottemperanza, il Proponente dovrà provvedere all'integrazione della relazione, comprovando che la stessa sia stata predisposta con la supervisione dell'ARPA SARDEGNA, chiarendo tutti gli aspetti evidenziati dall'ARPAS nella sopra citata nota del 29.03.2022, nonché acquisendo, ove necessario, le autorizzazioni acustiche in deroga così come previsto nella condizione ambientale n.14. Per i tratti di metanodotto differenti da quelli che costituiscono il Lotto 1, il Proponente, via via che si procederà alla relativa progettazione esecutiva, dovrà seguire le indicazioni sopra riportate con riferimento ai tratti di metanodotto costituenti il primo lotto”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1 Esito valutazione

1. Sulla base del parere n. 904 del 24 novembre 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, del parere di ARPA Sardegna e per le motivazioni riportate nei medesimi pareri, che ne costituiscono parte integrante, si ritiene non ottemperata la condizione ambientale n. 14 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020, relativo al progetto denominato "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", limitatamente ai tratti di metanodotto che costituiscono il sopra definito primo lotto.
2. Il Proponente dovrà provvedere all'integrazione della relazione presentata, comprovando che la stessa sia stata predisposta con la supervisione dell'ARPA Sardegna, chiarendo tutti gli aspetti evidenziati dalla stessa Agenzia nella sopra citata nota del 28 marzo 2022, nonché acquisendo, ove necessario, le autorizzazioni acustiche in deroga così come previsto nella condizione ambientale n.14. Per i tratti di metanodotto differenti da quelli che costituiscono il Lotto 1, il Proponente, via via che si procederà alla relativa progettazione esecutiva, dovrà seguire le indicazioni sopra riportate con riferimento ai tratti di metanodotto costituenti il primo lotto.

Art. 2 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà notificato alla Enura S.p.A., all'ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)